

Ministero dell'Economia
e delle Finanze**ISTRUZIONI**

Modello ICI

lo C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2001 fino al successivo 20 giugno.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 2001. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e lire 50.000 (euro 25,82) di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e lire 50.000 (euro 25,82) di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e lire 50.000 (euro 25,82) di detrazione per abitazione principale. Compilerà, quindi, il quadro dei titolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi verificata per la quota di quest'ultimo alcuna variazione nell'anno 2001. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e lire 50.000 (euro 25,82) di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2001: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2001. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no. Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso né esente, va indicato, nel **campo 22**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 23**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2001. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.

Va barrata la **casella 24** se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la **casella 25** se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

9.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

9.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.

Nel quadro dei titolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del conditolare o del suo rappresentante.

**MODALITÀ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE**

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale, deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2001"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2001, con conseguente estensione delle di-

sposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2001.

APPENDICE**Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)**

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- *Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale* devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Detta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, ma altresì agli effetti della non edificabilità dei suoli, di cui è sopra detto;
- **per fabbricato**, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- **per terreno agricolo**, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su un'area dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora sia fatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, sen-